



COMUNE DI VICENZA
Dipartimento Territorio
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

P.G.N. 94623

Vicenza, _27/11/2014_

**OGGETTO: Interventi per la regolamentazione delle attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali nella Città di Vicenza.
ORDINANZA.**

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE, ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO

PREMESSO CHE

- con l'entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 116, "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica, il contenimento delle tariffe elettriche, il rilancio e lo sviluppo delle imprese – Conversione del DL 91/2014 ("Competitività")*", all'art. 12 comma 8 lettera b) è prevista la possibilità di consentire il raggruppamento e l'abbruciamento dei materiali vegetali;
- i Comuni, tra i compiti attribuiti dalla normativa sopra richiamata, hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM₁₀);

VISTE

- le modifiche al Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n° 152 "*Norme in materia ambientale*", introdotte dall'articolo 14 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, così come modificato dalla Legge di conversione dell'11 agosto 2014, n. 116;
- l'articolo 182, comma 6 - bis del Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n° 152 "*Norme in materia ambientale*" che individua quali normali pratiche agricole consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento effettuate nel luogo di produzione, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali e non gestione di rifiuti;
- l'articolo 185, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n° 152 "*Norme in materia ambientale*" che esclude dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti il materiale vegetale definito come paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura;
- l'articolo 182, comma 6-bis del Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n° 152 che dà facoltà ai Comuni di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale, con particolare riferimento al rispetto dei limiti annuali delle polveri sottili (PM₁₀);
- l'ordinanza del Direttore Settore Ambiente e Tutela del Territorio PGN 66601 del 27/11/2008 avente ad oggetto "*Interventi per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici determinati dalle emissioni prodotte dalla combustione all'aperto, in particolare nell'ambito di attività agricole, di cantiere e di giardinaggio anche domestico*";
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "*Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", definisce i valori limite giornalieri di materiale particolato



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

(PM₁₀) presente in aria con la concentrazione massima di 50 µg/m³ al giorno, da non superare più di 35 volte per anno;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 21 marzo 2012 "*Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) – Adozione del Piano di Azione, Tutela e Risanamento dell'Atmosfera della città di Vicenza – aggiornamento 2012*" con la quale si adotta il Piano di azione;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 163 del 5 agosto 2014 "*Azioni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico in ambito urbano – Piano Stralcio 2014 - 2015*" la cui Azione n° 6 dell'Allegato prevede l'emanazione di uno specifico provvedimento per la tutela e il risanamento della qualità dell'aria e della salute;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n° 74 del 16 aprile 2013 "*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192*"
- gli articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni "*Nuovo codice della strada*" definiscono il centro abitato e la modalità di delimitazione;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 288 del 17 dicembre 2013 "*Delimitazione dei centri abitati del Comune di Vicenza*" che individua quattro centri abitati: "Vicenza", "Maddalene", "San Pietro Intrigogna" e "Rettorgole";

ATTESO CHE

- ogni anno, dal 2004, le stazioni di misurazione dei valori giornalieri degli inquinanti presenti nell'aria della città di Vicenza registrano il superamento dei limiti previsti per la concentrazione delle polveri sottili (PM₁₀) per un numero di giorni superiori ai 35 consentiti dalla normativa in vigore;
- come contenuto nel "Piano di Azione, Tutela e Risanamento dell'Atmosfera della città di Vicenza (aggiornamento 2012)", nell'area della pianura veneta in cui è localizzata Vicenza, nel periodo invernale, è presente una prevalente condizione d'inversione termica, accentuata dalla ventosità limitata e conseguente accumulo di aria fredda al suolo, che favorisce l'accumulo di umidità e la concentrazione degli inquinanti rilasciati al suolo che arrivano di frequente a valori elevati nelle aree urbane;
- l'eliminazione degli scarti vegetali attraverso la bruciatura è un'usanza, in alcuni casi un fatto di costume, una tradizione e un'abitudine che si è consolidata nella prassi contadina;
- la bruciatura di ramaglie, frasche o altri residui vegetali prevista dalle succitate modifiche normative riguarda esclusivamente lo smaltimento del materiale prodotto durante le attività lavorative in ambito agricolo, forestale ma anche di giardinaggio svolto in proprio nei propri giardini o appezzamenti agricoli;
- l'abbruciamento di ramaglie e altri residui vegetali produce una combustione imperfetta che dà origine a vari inquinanti tra cui il particolato primario che, a seguito delle reazioni fotochimiche in atmosfera, si trasforma in PM₁₀ e PM_{2,5}, pur con diversa composizione chimica rispetto alle polveri sottili e ultrasottili determinate a seguito delle emissioni industriali o del traffico veicolare;
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi con particolare riferimento alle polveri sottili PM₁₀, al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

CONSIDERATO CHE

- per l'anno 2012 sono state registrate, in media tra le tre stazioni di rilevamento, 94 giornate nelle quali non è stato rispettato il valore limite giornaliero di PM₁₀ per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³;
- per l'anno 2013 sono stati registrati 46 superamenti del valore limite giornaliero di PM₁₀ per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³;
- per l'anno 2014, al 23 novembre 2014, sono stati registrati 52 superamenti del valore limite di PM₁₀ per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

VISTI

- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il provvedimento PGN 42171 del 17/06/2010 del Sindaco di Vicenza di nomina alla Direzione del Settore Ambiente, Tutela del Territorio e Igiene del dott. Danilo Guarti;

SENTITO

- il parere di: Comando di Polizia Locale di Vicenza, le associazioni di categoria degli agricoltori (Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Confragricoltura).

Tutto ciò premesso:

ORDINA

A partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente ordinanza,

- 1) di vietare l'abbruciamento di materiale vegetale all'aperto nei centri abitati presenti nel territorio comunale di Vicenza, per tutto l'anno;**
- 2) di vietare l'abbruciamento di materiale vegetale all'aperto su tutto il territorio comunale, nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 28 febbraio di ogni anno;**

Sono escluse dal presente provvedimento le combustioni all'aperto relative:

- **alle misure fitosanitarie espressamente adottate dal competente Servizio Fitosanitario Regionale del Veneto;**
- **alla preparazione dei cibi;**

ALLEGA

la planimetria con indicate le delimitazioni dei centri abitati, così come approvato con DGC n° 288 del 17/12/2013;

INVITA

I cittadini:

- ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, le seguenti linee di servizio di A.I.M. Valore Ambiente srl:
 1. il ritiro a domicilio, previo acquisto del bidone, che dà diritto ad un numero illimitato di ritiri ed alla riduzione del 5% del tributo;
 2. il ritiro saltuario a domicilio con mezzi speciali per maggiori quantitativi, a pagamento;
 3. il conferimento presso i cassonetti stradali di colore verde "Raccolta di sfalci e ramaglie" o presso le Riciclerie, senza costi aggiuntivi;
 4. l'attivazione, ove possibile, del compostaggio domestico che dà diritto alla riduzione del 20% del tributo;
- ad impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO A. PALLADIO, 98 – 36100 VICENZA – TEL. 0444 221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

SANZIONI

salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

DISPONE

che la presente ordinanza, completa di allegati grafici, sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Vicenza;
- trasmessa:
 - al Comando di Polizia Locale;
 - al Prefetto, al Questore, al Comandante dei Carabinieri, al Comandante della Guardia di Finanza, al Comandante del Corpo Forestale dello Stato, delle stazioni di Vicenza;
 - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 6;
 - al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza
 - all'Amministrazione Provinciale di Vicenza;
 - all'Amministrazione Regionale del Veneto;
 - ad A.I.M. Valore Ambiente SpA;
 - ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Vicenza classificati in Zona "A1 Agglomerato": Altavilla Vicentina; Arcugnano; Arzignano; Bolzano Vicentino; Caldogno; Chiampo; Costabissara; Creazzo; Dueville; Longare; Lonigo; Montebello Vicentino; Montecchio Maggiore; Monteviale; Monticello Conte Otto; Montorso Vicentino; Quinto Vicentino; Sovizzo; Torri di Quartesolo; Zermeghedo.
 - alle associazioni di categoria interessate (Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Confragricoltura).

INFORMA

che la presente ordinanza sostituisce la precedente Ordinanza Dirigenziale del 27 novembre 2008 PGN 66601, *"Interventi per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici determinati dalle emissioni prodotte dalla combustione all'aperto, in particolare nell'ambito di attività agricole, di cantiere e di giardinaggio anche domestico"* a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente ordinanza;

che per sopravvenute modifiche legislative l'Ordinanza Dirigenziale del 27 novembre 2008 PGN 66601, *"Interventi per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici determinati dalle emissioni prodotte dalla combustione all'aperto, in particolare nell'ambito di attività agricole, di cantiere e di giardinaggio anche domestico"* è da intendersi inefficace;

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Ambiente e Tutela del Territorio dott. Danilo Guarti, Palazzo degli Uffici, Piazza Biade a Vicenza.

IL DIRETTORE

f.to dott. Danilo Guarti



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA